

**REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LE MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE DEL GARANTE DELL'INFORMAZIONE E DELLA PARTECIPAZIONE E RELATIVE ATTRIBUZIONI**

**ART. 1 Individuazione dell'ambito di applicazione.**

Il presente regolamento disciplina gli istituti di partecipazione dei cittadini, intesa come informazione e partecipazione dei cittadini alla formazione degli atti di governo del territorio ai sensi del Titolo II, Capo V della Legge Regionale 10 novembre 2014 n. 65 e s.m.i. nonché in conformità al Regolamento di attuazione dell'art. 36 comma 4 della legge, approvato con DPGR 14/02/2017 n. 4/R.

**ART.2 Individuazione del Responsabile del Procedimento e del Garante della Comunicazione.**

Per quanto riguarda gli atti di pianificazione territoriale e di governo del territorio si individua il Responsabile del Procedimento, di cui all'art. 18 della Legge Regionale 10 novembre 2014 n. 65 e s.m.i. nel Responsabile del Settore Urbanistica.

Per i medesimi atti, fermo restando quanto previsto all'art. 3 del Regolamento 14 febbraio 2017, 4/R, il Garante dell'informazione e della partecipazione di cui all'art. 37 della Legge Regionale 10 novembre 2014 n. 65 e s.m.i. è individuato con apposito e separato Decreto sindacale tra il personale in servizio almeno di Cat. D, in possesso di idoneo profilo professionale e dei requisiti culturali e di esperienza adeguati.

**ART. 3 Funzioni del Garante dell'informazione e della partecipazione**

Le funzioni del Garante dell'informazione e della partecipazione sono quelle indicate all'art. 38 della Legge Regionale 10 novembre 2014 n. 65 e s.m.i., come specificate nel regolamento di attuazione dell'art. 36 comma 4 della legge, approvato con DPGR 14/02/2017 n. 4/R.

Ai fini di cui al comma 1 del medesimo art. 38 il Garante assume ogni iniziativa, nelle diverse fasi procedurali di formazione degli atti di governo, per assicurare l'informazione e la partecipazione dei cittadini e di tutti i soggetti interessati.

Le forme e le modalità dell'informazione e della partecipazione dei cittadini e di tutti i soggetti interessati alla formazione degli atti di governo del territorio sono individuati dall'Amministrazione

precedente nel programma di attività contenuto nell'atto di avvio del procedimento predisposto dal Responsabile del Procedimento nella formazione degli atti di cui sopra.

Il Garante assicura che la documentazione degli atti di governo sia accessibile ed adeguata alle necessità di informazione e partecipazione nel rispetto dei livelli prestazionali.

Costituiscono livelli prestazionali dell'informazione e della partecipazione, ai sensi dell'16 del DPGR 4/R:

- a) Disponibilità e accessibilità degli atti di governo del territorio
- b) Attivazione di momento di discussione e confronto con i cittadini ed i soggetti interessati, finalizzati alla formulazione di proposte di contenuto per gli atti di governo del territorio.

Il Garante redige il rapporto, di cui all'art. 38 della LR 65/2014, sull'attività svolta tra l'avvio del procedimento e l'adozione dello strumento della pianificazione, specificando le iniziative assunte in attuazione del programma delle attività di cui all'art. 17 comma 3 lett. e) della LR 65/2014 e s.m.i., nonché i risultati raggiunti in relazione ai livelli prestazionali.

#### **ART. 4 Partecipazione dei cittadini.**

Chiunque sia interessato può prendere visione di tutti i documenti inerenti gli atti di pianificazione territoriale e di governo del territorio in fase di formazione e può avanzare proposte inerenti i medesimi atti.

A seguito dell'adozione dell'atto di governo, il Garante promuove attività di informazione sul procedimento, al fine di consentire la presentazione delle osservazioni, ai sensi dell'art. 19 commi 2 e 3 della LR 65/2014.

#### **ART. 5 Norma finale – entrata in vigore.**

Il presente regolamento entra in vigore con decorrenza immediata dalla data di esecutività della delibera di approvazione.